

L'imminente partecipazione dell'Italia al conflitto europeo ha richiamato l'attenzione degli amministratori dell'Istituto Nazionale sul modo come possano, ^{o debbano} svolgersi i rapporti con le Compagnie estere autorizzate ad operare nel ramo vita ed appartenenti a Paesi nemici.

La legge 4 aprile 1912 N° 305 nell'attribuire all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni l'esercizio delle assicurazioni-vita in regime di ~~Monopolio~~, adottò come è noto disposizioni transitorie, che permisero alle Società legalmente esercenti nel Regno al 31 dicembre 1912 di poter continuare le operazioni per un decennio a determinate condizioni; fra cui sono qui da ricordare quella che subordina l'accennata facoltà di esercizio ad un Decreto Reale di autorizzazione e l'altra che obbliga le Imprese in tal modo autorizzate a cedere all'Istituto Nazionale il 40 % degli affari assunti durante il periodo transitorio.

Fra le Società autorizzate ve ne sono tre di nazionalità austro-ungarica: "Le assicurazioni Generali di Trieste e Venezia", "La Riunione Adriatica di Sicurtà", "Il Danubio".



{

E posto che l'Italia entrò nel conflitto accanto alla Triplice Intesa, occorre precisare al più presto quali abbiano ad essere i rapporti con le dette compagnie sia per gli affari già conclusi sia per i nuovi affari.

Specialmente grave e di urgente soluzione è il quesito concernente la conclusione di nuovi affari da parte delle anzidette compagnie in Italia. E' facile il prevedere che, come rispetto ai sudditi di altri Stati belligeranti, così rispetto ai cittadini italiani, sarà sancito dall'Impero Austro-Ungarico il

{

divieto ai suoi sudditi di concludere affari con noi; ^{Del resto,} e anche indipendentemente da tale di ^{appare assai fondato il dubbio} ~~vieta~~, ^{si può dubitare} che, sopravvenuto lo stato di guerra, ^{Serbi} ~~permane~~ ancora ^{efficacia} l'autorizzazione ^{autorizzazione} di lavorare nel Regno; ^{durante la guerra} che ipso facto si dovrebbe ritenere cessata per ^{la} impossibilità di conservare ^{per un'} rapporti normali ^{per un'} con l'Azienda di Stato ^{Agentie italiane} ~~e per i locali~~ di Società austriache, ^{che far capo alle leggi e alle autorità del loro paese.} le quali non possono

quali non possono

E' da considerare che se ^{pure} ~~una~~ questione ^{pur} ~~si~~ sorge ^{alle} rispetto ~~alle~~ assicurazioni-vita, a causa dell'esistenza del Decreto di autorizzazione e della obbligatorietà che la legge attribuisce al trasferimento di una parte dei rischi all'Istituto di Stato, nessun dubbio invece sem-



bra possibile dove, come nel campo della rias-
sicurazione dei rischi di guerra marittimi,
si tratta invece di rapporti contrattuali li-
beri. Infatti la Commissione Governativa,
istituita per la speciale Azienda Statale
dei rischi di guerra in navigazione, ha già
creduto di provvedere all'eventualità della
guerra, deliberando che ^{appena essa sia dichiarata} ~~quando ciò avvenga~~
l'Azienda di Stato debba sospendere i rap-
porti di affari con le Compagnie Germaniche
ed Austro-Ungariche, salvo beninteso il ri-
spetto dei contratti già fatti, ^{ma anche questo} ~~entro quei~~
entro i limiti che saranno consentiti dai futuri
provvedimenti di carattere legislativo e
straordinario. Per i rischi di guerra marit-
timi trovansi ammesse alla riassicurazione
presso l'Azienda di Stato, per le navi e pei
carichi, sette compagnie tedesche e due au-
striache. Rispetto a tutte la Commissione
è stata di avviso che, col sopravvenire del-
la guerra, dovesse cessare ogni possibilità
di nuovi rapporti, anche indipendentemente
dai divieti e dalle sanzioni che potranno
in modo tassativo ostacolare la conclusione
degli affari fra sudditi di Stati nemici.

9

Austro-Ungarico, che ogni eccezione che da noi fosse fatta in loro riguardo potrebbe determinare rappresaglie a loro danno. Dal punto di vista poi della legge 4 aprile 1912 ~~subitaneamente~~ ^{Sembrirebbe} da evitare ~~ogni~~ ^{un} indirizzo che ~~possa condurre ad una deroga del regime di~~ ^{informare i principi de informazioni la} ~~legge stessa.~~ ^{monopolio.} Già lo stato attuale di concorrenza fra l'Azienda di Stato, creata dalla legge 4 aprile 1912, e le Compagnie autorizzate presenta ~~notevoli~~ ^{taluni} inconvenienti, tutt'altro che favorevoli ad un sano sviluppo della previdenza assicurativa quale fu voluto dalla legge del 1912. Dell'ottenuta autorizzazione le maggiori compagnie (e sono le Austro-Ungariche) si valgono non al fine di preparare la graduale liquidazione della loro azienda italiana, ma per contrastare l'applicazione della legge allargando il più possibile con dispendi meno giustificati la sfera dei propri affari. Esse largheggiano nelle spese di produzione e perseverano in quei metodi di raccolta degli affari che erano generalmente biasimati quando l'assicurazione sulla vita era lasciata in Italia all'industria ~~privata senza alcuna~~ ^{libera /} ^{scad'} azione moderatrice da parte dello Stato. Se oggi, dichia



rata la guerra, una eccezione fosse fatta ri-
spetto all'esercizio del ramo vita a favore
delle compagnie aventi sedi a Trieste, tale
eccezione ~~non potrebbe non essere considera-~~
^{Sarebbe appreso}
~~ta~~ ^{un} come ~~il~~ primo passo verso un indirizzo
legislativo difforme ~~da quello che ispirò~~
^{dalla}
~~la~~ legge del 1912. Lo stato di guerra de-
termina di necessità, rispetto a tutte le Com-
pagnie estere, conseguenze che mal si possono
impedire senza dare occasione a complicazio-
ni nel campo pratico, e ad incertezze nei
criterii direttivi. Quando lo stato di guer-
ra ~~sia~~ ^{sarà} finito, ogni benevola provvidenza po-
trà essere adottata, senza deviare dai cri-
terii informativi della ~~intervenuta~~ statiz-
zazione del ramo vita, e quegli organismi
economici che durante la guerra mal potrebbe-
ro, ^{essere} protetti, a guerra finita potranno ~~in~~ tro-
vare largo e fecondo campo di lavoro negli
altri rami di assicurazione.

Infine, Circa il carattere del ~~lxx~~ Decreto di au-
torizzazione è opportuno rammentare che trat-
tasi di concessione indubbiamente revocabile.
Lo stesso regolamento ^{Legge 1912} prevede qualche caso di
revoca; a termine dell'art. 60 la revoca è
infatti comminata per ^{l'incossistenza del} ~~il~~ divieto di ridurre

in confronto dei singoli assicurati le tariffe approvate dal Governo. Lo stato di guerra legittimerebbe sotto ogni aspetto la revoca dell'autorizzazione, ^{e in ogni caso} ~~e~~ almeno la temporanea sospensione della concessione data.

10

P R O M E M O R I A

Si premette 1° elenco delle Società di Assicurazioni tedesche e austro-ungariche presentemente autorizzate ad operare in Italia;

SOCIETA' TEDESCHE

Assicurazioni Vita)	---	---	----	----	----	----
"	Incendi)	PRUSSIANA	di Berlino,	rappresentanza	in Milano	
"	Infortunati)	AMBURGO,	rappresentanza	in Genova		
"	Trasporti)	WILHELMA	di Magdeburgo,	rappresentanza	in Genova	
		{	AGRIPPINA,	Colonia,	Rappresentanza	in Genova	
		{	KOLNER LLOYD,	Colonia,	rappresentanza	in Genova	
		{	NORD DEUTSSH,	Amburgo,	rappresentanza	in Genova	
		{	COMP. DI DRESDA,	rappresentanza	in Genova		
		{	TRANSATLANTICA,	rappresentanza	in Genova		
		{	COMP. DI MANNHEIM,	rappresentanza	in Genova		
		{	CONTINENTALE,	Mannheim,	rappresentanza	in Genova	
		{	FRANCOFORTESE,	Francoforte,	rappresentanza	in Genova	
		{	BADESE,	Mannheim,	rappresentanza	in Genova	
		{	ALTO RENO,	Mannheim,	rappresentanza	in Genova	
		{	RHENANIA,	Colonia,	rappresentanza	in Livorno	
		{	FORTUNA,	Berlino,	rappresentanza	in Napoli	
		{	DUSSELDORFER,	rappresentanza	in Palermo		
		{	ALLIANZ,	Berlino,	rappresentanza	in Palermo	
		{	BASSO RENO,	Wesel,	rappresentanza	in Palermo	

SOCIETA' AUSTRO-UNGARICHE

Assicurazioni Incendi, Vita, Trasporti e Furti	{	ASSICURAZIONI GENERALI di Trieste, Direzione per il Regno d'Italia in Venezia.
	{	RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' di Trieste, Direzione per il Regno d'Italia in Milano.
	{	DANUBIO di Vienna, rappresentanza in Milano.
Assicurazioni Vita	{	ATLAS di Vienna, rappresentanza in Genova.

Assicurazioni Infortuni e Trasporti	(FENICE di Vienna, rappresentanza in Genova)
Assicurazioni Infortuni	(DANUBIUS di Vienna, rappresentanza in Milano)
"	Trasporti	(PROVIDENTIA di Vienna, rappresentanza in Pa-
		(lermo

La necessità di prendere sollecitamente i provvedimenti che naturalmente conseguono allo stato di guerra, non ha bisogno di essere dimostrata. Non si possono più oltre alimentare finanziariamente Imprese, che hanno Sede e base finanziaria negli Stati nemici.

Ad avvalorare l'urgente necessità suddetta è da aggiungersi una considerazione essenziale, che non è stata finora sufficientemente segnalata. Le assicurazioni contro i danni (più specialmente le assicurazioni incendi e trasporti) mettono in grado le Imprese straniere degli Stati nemici di penetrare ovunque nel Paese, di avere conoscenza di tutto lo svolgersi della Industria e del Commercio nazionali, di constatare, controllare e segnalare tutto ciò che si sta facendo e si dovrà fare nei nostri Stabilimenti industriali, nei Cantieri navali ecc. La cosiddetta mobilizzazione industriale (armamento, munizionamento, arredamento, rifornimenti dell'Esercito), pressochè totalmente basata sull'industria privata, viene pertanto ad essere a conoscenza in tutto il suo svolgimento (per materie prime, per macchinari, per depositi di prodotti, ecc), delle Società di Assicurazioni Incendi, che giornalmente lo seguono, con le descrizioni e le valutazioni delle polizze di assicurazione e delle relative appendici.

Circa all' indole e alla portata dei provvedimenti da prendersi, abbiamo gli esempi della Francia e dell' Inghilterra. Ma anche senza, per ora, arrivare a provvedimenti analoghi, si potrebbe in un primo tempo provvedere, sempre nei riguardi delle Compagnie austro-ungariche e tedesche a quanto segue:

1°)- Vietare l' emissione di nuove polizze o di appendici alle polizze esistenti per le assicurazioni contro i danni.

2°)- Revocare, nei confronti delle Compagnie esercenti ancora il ramo vita, il R. Decreto di autorizzazione, di cui è cenno all' art. 29 della Legge 4 Aprile 1912.

3°)- Sottoporre a speciale regime di sorveglianza e di controllo tutte le Compagnie austro-ungariche e tedesche, col duplice intento di salvaguardare la sicurezza e gli interessi dello Stato e di assicurare alla massa degli assicurati italiani, la maggior somma di garanzie per l' adempimento degli impegni assunti in loro confronto dalle Compagnie stesse.

Tra le Compagnie austro-ungariche figurano in prima linea le "ASSICURAZIONI GENERALI" di Trieste e la "RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ" di Trieste. La speciale situazione di tali due grandi Compagnie, che sono poi quelle che hanno sviluppato nel Regno la maggior somma di affari e una fittissima rete di interessi, non ha bisogno di essere illustrata. Speciali considerazioni di ordine politico-finanziario, nei riguardi della città di Trieste, prossima a divenire italiana, potrebbero consigliare un trattamen

to di eccezione per queste due Compagnie. Ma tale trattamento di eccezione deve essere subordinato ad una vera e propria italianizzazione di quelle due Imprese. Occorre una definizione netta e precisa. Dette Imprese non possono, non debbono più tenere i loro piedi in due staffe, essere austriache e italiane ad un tempo, sottoscrivere ai prestiti di guerra austro-ungarici e nel contempo fare cospicue oblazioni nel Regno d' Italia.

Premessa la speciale situazione di cui sopra, i provvedimenti generali, da prendersi per tutte le Compagnie austro-ungariche e tedesche, dovrebbero essere integrati, per le "ASSICURAZIONI GENERALI" e la "RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ" e al momento dell' entrata delle truppe italiane in Trieste, dalla presa di possesso, a mezzo di Commissari governativi, delle Sedi delle due Compagnie e degli immobili e loro contenuti situati nella città di Trieste.

Il complesso di tali provvedimenti darebbe allo Stato italiano la padronanza della situazione, nei confronti delle "ASSICURAZIONI GENERALI" e della "RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ" rendendo possibile l' applicazione successiva di un trattamento di favore per dette Compagnie, non appena esse fossero in grado di garantire in modo assoluto e ineccepibile la loro trasformazione italiana, conservando le loro Sedi Centrali in Trieste italiana e provvedendo ai loro affari di Austria-Ungheria mediante la creazione di Società filiali.